


Sintesi del Rapporto Nazionale
*Closing a Protection Gap:
core standards for guardians
of separated children*



Sintesi del Rapporto Nazionale

Closing a Protection Gap: core standards for guardians of separated children

A cura di:

Annalisa Furia e Laura Romagnoli - Defence for Children International - Italia. Si ringrazia inoltre Benedetta Donati per la traduzione in italiano delle sezioni in lingua inglese inserite in tale sintesi.

Impaginazione e grafica a cura di:

Elena Buccoliero, Ufficio del Difensore civico Regione Emilia-Romagna.

Questa sintesi rappresenta un estratto e traduzione di alcune sezioni del Rapporto *Closing a Protection Gap, Italian National Report 2010-2011*, elaborato nel contesto del Progetto *Closing a Protection Gap: core standards for guardians of separated children*, cofinanziato nell'ambito del Programma Europeo Daphne III. La versione integrale in lingua inglese del Rapporto è disponibile all'indirizzo: <http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/diritti-in-movimento/closing-a-protection-gap.html>.

La versione originale in lingua inglese della Prefazione del Commissario Hammarberg si trova invece in premessa al Rapporto internazionale elaborato nell'ambito del Progetto.

Questa pubblicazione è estratta da un Rapporto prodotto con il supporto finanziario del Programma Daphne III della Commissione Europea. Dei contenuti di questa pubblicazione sono responsabili solo gli autori della stessa. Tali contenuti non possono essere in nessun modo intesi come espressione delle posizioni e opinioni della Commissione Europea.

Tiratura: 200 copie

Distribuzione gratuita

© Regione Emilia-Romagna – Difensore civico regionale 2011

Tutti i diritti sono riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali a condizione che venga citata la fonte. Il testo integrale degli atti è pubblicato su Internet nelle pagine del Difensore civico regionale.

Di grande interesse è il rapporto di Defence for Children International - Italia frutto di un progetto europeo al quale ho, in qualche modo, partecipato come componente del Comitato consultivo nazionale.

Importanti sono le valutazioni che suggerisce a tutte le figure coinvolte nel processo di attribuzione della tutela, da chi è tenuto alla segnalazione, al Giudice tutelare, al Tribunale per i minorenni, secondo le rispettive competenze. Rappresenta inoltre uno strumento di valutazione dell'adeguatezza dello svolgimento concreto dell'attività nei confronti di tutti i minori e non solo di quelli stranieri non accompagnati, ai quali è tuttavia dedicato.

Sono lieto di contribuire a metterlo a disposizione degli interessati, anche perché del tema ci siamo occupati in numerose occasioni. Ricordo principalmente due convegni da me promossi, il primo nel maggio 2010 con la collaborazione di alcune associazioni – Cismai, Camera Minorile, Ass. Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia - intitolato Quale tutore per i minori?, dove il tema della tutela per i minori stranieri non accompagnati era stato particolarmente evidenziato nel contributo del Giudice tutelare Matilde Betti e adeguatamente ripreso dal Pubblico tutore dei minori della Regione Veneto, nell'esposizione dell'importante esperienza di formazione e utilizzo dei tutori volontari.

Nel quaderno che ne ha raccolto gli atti, anche in relazione a ciò, si è aggiunta la presentazione del progetto Closing a protection gap, da parte di Annalisa Furia (Università di Bologna e Defence for Children Italia), e precise considerazioni al riguardo sono presenti pure nell'intervista, che conclude il quaderno, al Capo della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, Ugo Pastore.

Un ulteriore contributo si è avuto nel convegno del 14 gennaio 2011 I minori stranieri non accompagnati diventano maggiorenni. Accoglienza, diritti umani, legalità. Anche in questo incontro è apparso il ruolo cruciale del trattamento ricevuto prima del conseguimento della maggiore età per gli esiti successivi in termini di autonomia e

possibilità di integrazione, in un quadro normativo che certo non favorisce questi processi.

Il rapporto che qui presentiamo pone all'attenzione differenti interpretazioni e conseguenti applicazioni della normativa, con diverse ricadute su tempi e modalità di tutela del minore.

La riflessione può ricevere un contributo dalla configurazione della figura del tutore, quale appare dalla ricerca, attraverso l'analisi della sua attività, a partire dal numero di minori seguiti e dalla metodologia applicata in tutto il percorso: primo incontro con il minore (informazioni e rapporto di fiducia), contatto con le famiglie di origine, frequenza e luogo degli incontri, partecipazione del minore alle decisioni, valutazione del superiore interesse del minore, coinvolgimento emotivo, rapporti e comunicazione con gli altri attori.

L'attenta ricognizione delle caratteristiche dell'attività del tutore nei suoi vari aspetti, e l'individuazione di standard europei costituisce un riferimento utile per migliorare l'attività di tutela in primo luogo nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, ma senza limitarsi a questi.

L'impegno assunto dalla Regione Emilia-Romagna, con la legge 14/08 sulle giovani generazioni, per la formazione dei tutori volontari attende ancora di essere assolto. In quel percorso, così come nel sistema attuale o in quello misto che potrebbe configurarsi, tra tutore istituzionale e volontario, la lettura degli standard è certamente una indicazione di cui tenere conto proprio nella fase formativa dalla quale si dovrebbe partire.

La riflessione è in corso nella nostra realtà regionale e mi auguro che i suoi esiti possano essere utili anche per migliorare il quadro nazionale.

*Daniele Lugli
Difensore civico
Regione Emilia-Romagna*

Indice

Prefazione

7

di *Thomas Hammarberg*, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa

Il rapporto di ricerca

Introduzione

11

1. Il progetto

13

1.1 Le finalità e gli obiettivi

13

1.2 Le organizzazioni partner

14

1.3 La metodologia

16

a. Le interviste e il campionamento

16

b. Riservatezza e questioni etiche

17

c. Alcuni dati relativi agli intervistati

18

2. Il quadro normativo in materia di tutela

23

3. Chi è il tutore in Italia?

27

3.1. L'ascolto del minori in merito alla nomina

30

3.2. Tempi per la nomina del tutore

31

4. Quali sono le responsabilità legali e i compiti del tutore?

34

4.1. Monitoraggio e controllo dell'attività del tutore

38

5. Come si svolge l'attività dei tutori?

39

5.1 Numero di minori che un tutore può seguire

39

5.2 Quale metodologia viene seguita dai tutori?

40

5.3 Il primo incontro con il minore: informazioni e rapporto di fiducia

40

5.4 Differenze culturali e contatto con le famiglie di origine

43

5.5 Frequenza e luogo degli incontri

44

5.6 Il processo decisionale e la partecipazione del minore

45

5.7 Identificazione e valutazione del superiore interesse del minore

45

5.8 Coinvolgimento emotivo	46
5.9 Rapporti e comunicazione con gli altri attori	47
6. Quale preparazione hanno i tutori?	48
6.1 Gratuità dell'ufficio?	50
6.2 Cosa rende orgoglioso un tutore?	51
7. Quali competenze dovrebbe avere un tutore?	52
Conclusioni	53
Defence for Children International	57
Ringraziamenti	59

Prefazione

Thomas Hammarberg

Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa

Ogni giorno giovani migranti arrivano in Europa, alcuni dei quali soli, senza genitori o parenti. Questi minori sono spesso traumatizzati e assolutamente vulnerabili. È ovvio che a essi bisogna andare incontro con cura e rispetto per i loro diritti.

In generale, essi hanno un background estremamente drammatico. Alcuni sono fuggiti a persecuzioni o guerre. Molti hanno lasciato il loro paese per evitare di essere forzatamente reclutati nelle forze militari o con altri gruppi armati. Altri sono fuggiti dalla povertà e dalla miseria, alcuni sono vittime della tratta. Molti di loro sono vittime di fenomeni di sfruttamento e abuso. Coloro che sono stati separati dalle famiglie sono ovviamente particolarmente a rischio.

Tutti gli Stati europei hanno ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo che li obbliga a dare una speciale protezione e assistenza ai minori privati del loro ambiente familiare. Essa richiede inoltre che l'interesse superiore di ogni minore sia considerato come fattore fondamentale e primario in tutte le azioni che lo riguardano. Ciò significa che le politiche di controllo sull'immigrazione non dovrebbero mai prevalere sul principio del superiore interesse del minore.

I minori migranti sono in primo luogo dei bambini e adolescenti, e hanno gli stessi diritti degli altri bambini e adolescenti. Per ovvie ragioni, è particolarmente importante che gli Stati si adoperino per applicare misure durevoli per i minori non accompagnati e separati.

Un certo numero di alternative dovrebbero essere considerate, inclusa l'integrazione nel paese di destinazione, il trasferimento in un altro paese o il ritorno e la reintegrazione nel paese di origine. Una decisione dovrebbe essere presa solo dopo un'attenta valutazione del superiore interesse del minore, con particolare attenzione, in ogni caso, alla sua sicurezza e protezione.

Abbiamo il dovere di proteggere questi minori. Il primo passo non do-

vrebbe quindi essere quello di decidere automaticamente per il rimpatrio, ma piuttosto quello di nominare rapidamente un tutore che rappresenti l'interesse del minore. Questa è la migliore protezione contro gli abusi da parte dei trafficanti, ma anche contro l'eventuale negligenza da parte delle autorità del paese ospitante.

La disposizione tempestiva di una tutela adeguata è fondamentale al fine di una concreta applicazione del superiore interesse del minore ed è fondamentale per stabilire le misure necessarie al fine di favorire l'individuazione di soluzioni durature e adeguate per i minori non accompagnati.

Durante la mia missione ho incontrato un certo numero di minori non accompagnati che sono riusciti a trovare la loro strada verso l'Europa, la maggior parte tra i 15 e i 18 anni. Il loro problema non era tanto la separazione dai genitori - per quanto difficile - ma piuttosto le minacce e le tristi prospettive nel paese d'origine.

È importante che a questi ragazzi ci si rivolga con rispetto e utilizzando personale che abbia la formazione necessaria e la capacità di comprendere loro e la loro situazione.

I tutori dovrebbero avere competenze e prerogative sufficienti per svolgere le loro funzioni e agire nel superiore interesse del minore, tenendo in considerazione il punto di vista di ogni minore.

Il Rapporto internazionale *Closing a Protection Gap* fornisce standard fondamentali che devono ispirare le politiche a livello nazionale ed europeo al fine di migliorare la protezione dei minori non accompagnati nel nostro continente. In esso si sottolinea inoltre la necessità di armonizzare la qualità del sistema di tutela in tutta Europa e all'interno dei paesi, laddove ancora persistono enormi differenze.

I dieci standard fondamentali presentati da questo Rapporto possono essere un efficace strumento per rafforzare le competenze dei tutori al fine di migliorare la protezione del minore, concentrandosi su aspetti chiave del processo. Si sottolinea anche l'importanza del diritto del minore di essere ascoltato in merito a tutte le politiche che concernono i minori non accompagnati: la mancanza di partecipazione di questi ragazzi nel dare forma al loro presente e al loro futuro rappresenta infatti un grave ostacolo a un'efficace e praticabile applicazione del superiore interesse del minore.

Gli obiettivi proposti ai tutori e ai policy makers sono ambiziosi, ma non impossibili da raggiungere. Si tratta di applicare sistematicamente questi standard in tutte le politiche rivolte ai minori non accompagnati e usarli olisticamente per garantire la sicurezza del ragazzo, un adeguato livello di assistenza e per promuovere il suo sviluppo.

Questo rapporto aggiunge esempi di buone pratiche e strumenti internazionali, come il progetto *Life projects* del Consiglio d'Europa, che sono già disponibili per le autorità europee, nazionali e locali al fine di prestare opportunamente assistenza ai minori non accompagnati e ai loro bisogni.

Confido che esso contribuirà a ispirare le politiche e gli approcci al fine di sostenere i minori non accompagnati nel miglioramento delle loro vite.

Thomas Hammarberg

Il rapporto di ricerca

Introduzione

La presente sintesi rappresenta un estratto e traduzione di alcune sezioni del Rapporto *Closing a Protection Gap, Italian National Report 2010-2011*, elaborato da Defence for Children Italia nell'ambito del Progetto *Closing a Protection Gap: core standards for guardians of separated children*, cofinanziato dal Programma Europeo Daphne III. La versione integrale in lingua inglese del Rapporto, alla quale si rimanda per gli approfondimenti, l'analisi delle parti non incluse in questa sintesi e i riferimenti bibliografici complessivamente utilizzati, è disponibile all'indirizzo:

<http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/diritti-in-movimento/closing-a-protection-gap.html>.

Il Rapporto *Closing a Protection Gap*, dal quale tale sintesi è tratta, rappresenta il primo tentativo condotto a livello nazionale di analizzare sistematicamente ed evidenziare la necessità di qualificare le procedure messe in atto nell'ambito del sistema italiano di tutela in risposta ai bisogni dei minori stranieri non accompagnati.

Nonostante l'esigenza di specifiche misure di protezione a favore dei minori stranieri non accompagnati sia largamente riconosciuta a livello nazionale e internazionale, i progetti e le pratiche per la protezione dei minori stranieri non accompagnati non sono ancora basate su competenze, procedure e criteri di analisi comuni, in particolare per quanto concerne il ruolo, le competenze e le responsabilità dei tutori.

La tutela è stata spesso analizzata in precedenti ricerche, rapporti e studi sui minori stranieri non accompagnati ma raramente ha costituito il tema centrale di analisi e ricerche in materia.

Per questo motivo, nella ricerca da cui derivano il summenzionato Rapporto e tale sintesi, si è scelto di focalizzare l'attenzione sull'esigenza, centrale ma troppo spesso trascurata, di qualificare e supportare il lavoro e le competenze dei tutori, al fine di consentire un'adeguata risposta ai bisogni e ai diritti dei minori stranieri non

accompagnati.

Il presupposto del lavoro, che qui viene illustrato nei suoi contenuti principali, è inoltre costituito dalla consapevolezza che anche il più qualificato dei tutori può ottenere i risultati che si prefigge solo se il sistema istituzionale nazionale, ma anche locale e regionale, supporta la sua azione, fornendogli le risorse e le garanzie necessarie a svolgere i suoi compiti.

1. Il progetto

1.1. Le finalità e gli obiettivi

I minori stranieri non accompagnati hanno diritto a un tutore che protegga i loro diritti e promuova il loro superiore interesse. Questi minori, infatti, non solo vivono in un paese che non conoscono senza i loro genitori, ma corrono il rischio di essere trattenuti dalle forze dell'ordine a causa del loro status giuridico o di diventare vittime di tratta, abuso e sfruttamento.

Un sistema di tutela e protezione adeguato è essenziale per favorire la **ricerca di una soluzione durevole per i minori stranieri non accompagnati**, sia che si tratti dell'integrazione nel paese che li ospita, del trasferimento in un altro paese (ad esempio per ricongiungimento familiare) o del rimpatrio nel loro paese d'origine.

Il tipo di protezione e assistenza che il minore riceve dal suo tutore e dal sistema di tutela dipende non solo dal paese europeo nel quale è entrato (spesso per caso) ma anche, con riferimento al contesto italiano, dal comune e/o dalla regione nei quali si trova a essere accolto.

Le significative differenze riscontrate nel livello di protezione che i minori stranieri ricevono nei diversi paesi europei e all'interno dei singoli contesti nazionali non sono però accettabili dal punto di vista dei principi e delle norme imposte dalla *Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza delle Nazioni Unite (Convention on the Rights of the Child, CRC)*, ratificata da tutti gli Stati Membri.

L'obiettivo generale del Progetto *Closing a Protection Gap* è quindi quello di migliorare la situazione dei minori stranieri non accompagnati e di accrescerne le opportunità di sviluppo, colmando il *gap* di protezione che caratterizza il sistema di protezione europeo, attraverso lo sviluppo di standard per la qualificazione dell'attività dei tutori, elaborati a partire dalle opinioni espresse dai minori e dal riferimento alla CRC e alle Direttive europee di settore.

L'obiettivo del Progetto è dunque pienamente conforme al contenuto della comunicazione che la Commissione Europea ha trasmesso al Parlamento Europeo riguardo il Piano D'Azione 2011-2014 a favore dei minori non accompagnati, in particolare laddove la Commissione dichiara di prendere in considerazione: *"l'introduzione di un meccanismo di riesame per controllare la qualità della tutela onde*

*accertare che durante l'intero processo decisionale sia rispettato l'interesse superiore del minore, soprattutto per evitare abusi"*¹

Altri importanti **obiettivi specifici** del Progetto sono:

- Assistere i tutori nell'identificare una soluzione durevole per il minore.
- Promuovere una politica europea comunitaria e una progressiva armonizzazione in materia di tutela.
- Rafforzare l'attenzione e il riferimento alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC).

Questo progetto intende fornire uno strumento per aumentare le capacità del tutore di tenere in considerazione i diritti e i bisogni specifici dei minori stranieri non accompagnati e per armonizzare la protezione che questi ricevono dai loro tutori. L'assunto di base del Progetto è dunque costituito dall'ipotesi che nel momento in cui i tutori avranno competenze e supporto adeguato per promuovere l'identificazione e il rispetto del superiore interesse del minore, il diverso livello di protezione che i minori ricevono ora nei diversi paesi europei sarà progressivamente armonizzato.

1.2. Le organizzazioni partner

I partners del progetto sono suddivisi in *research partners* e in *field partners*. Tutti e otto i partners hanno condotto la ricerca allo stesso modo ma i *research partners* hanno svolto un ruolo maggiore nello sviluppo degli standard nel corso del 2011.

I partners di questo progetto sono:

<i>Research partners:</i>	Paese
Defence for Children International - ECPAT	Olanda
Plate-forme Mineurs en exil - Service Droit des Jeunes	Belgio
Save the Children	Svezia
Defence for Children International	Italia

¹ Per questa comunicazione si veda: <http://www.statewatch.org/news/2010/may/eu-com-action-planunaccompanied-minors-com-213-3-10.pdf>, p. 10.

<i>Field partners:</i>	
Save the Children	Danimarca
Slovene Philanthropy	Slovenia
Refugee Council	Irlanda
Bundesfachverband UMF	Germania

Comitato Consultivo Nazionale

Nell'ambito di ciascun contesto nazionale è stato costituito un Comitato Consultivo Nazionale con il compito di seguire e supportare lo svolgimento della ricerca e di promuovere la diffusione dei risultati e dei prodotti della stessa.

Nel contesto italiano stimati professionisti e rappresentanti di istituzioni e organizzazioni che lavorano nell'ambito dei diritti umani e dei diritti dei minori hanno accettato di contribuire con le loro esperienze, competenze e prospettive al lavoro del Comitato Consultivo Nazionale. È importante sottolineare che i risultati di questo rapporto non riflettono necessariamente il punto di vista di tutti i membri del Comitato Consultivo Nazionale.

<i>Comitato Consultivo Nazionale:</i>	
Stefania Congia	Dirigente Divisione IV - Politiche di integrazione e tutela dei minori stranieri - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Gustavo Gozzi	Professore di Diritti Umani e Storia del Diritto Internazionale -Università di Bologna
Annalisa Faccini	Dirigente responsabile U.O. Tutela - Comune di Bologna
Luigi Citarella	Presidente di INDiMi - Istituto Nazionale per i Diritti dei Minori italiano e Rappresentante Italiano presso il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo

Lucio Strumendo	(precedente) Pubblico Tutore dei minori - Regione Veneto
Laura Baldassarre	UNICEF - Italia
Daniele Lugli	Difensore Civico Regione Emilia-Romagna
Pippo Costella	Direttore di Defence for Children International - Italia
Elena Rozzi	Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - ASGI

1.3. La metodologia

Nell'ambito del Progetto è stata condotta una ricerca nazionale sul tema della tutela, basata su:

- lo studio della letteratura, delle ricerche e della legislazione rilevante in materia;
- la somministrazione di almeno 10 interviste a minori stranieri non accompagnati e neo-maggiorenni sottoposti a tutela e a dieci esperti, tra i quali almeno 5 tutori di minori stranieri.

L'obiettivo di questa ricerca qualitativa è stato quello di integrare i dati emersi dallo studio della letteratura, delle ricerche e della legislazione in materia con la raccolta e l'analisi delle opinioni dei minori e dei tutori. Le informazioni e i resoconti raccolti sono stati analizzati al fine di ottenere una maggiore comprensione della complessità della materia e di individuare sia le buone prassi esistenti in Italia sia una serie di raccomandazioni utili alla qualificazione del sistema di tutela in Italia (per l'analisi delle buone prassi e delle raccomandazioni individuate, si veda la versione integrale del Rapporto).

a. Le interviste e il campionamento

Le interviste hanno fornito gli elementi utili per la definizione di una serie di standard che sono stati sviluppati dai partner sulla base dei risultati dei colloqui con i minori non accompagnati e a partire dal riferimento ai diritti dei minori sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC).

I dati e le informazioni sono stati ottenuti conducendo **interviste qualitative semi-strutturate** sulla base di due liste di quesiti, una per le interviste con i minori, l'altra da utilizzare con i tutori/esperti, elaborate attraverso un processo di consultazione svolto tra tutti i partner e intese come linee guida per lo svolgimento del colloquio.

Entrambe le liste di domande includono temi come: aspetti procedurali, competenze del tutore, valutazione del superiore interesse del minore, condizioni e strutture di accoglienza, rimpatrio, conoscenze legali e modalità di comunicazione (per la consultazione delle tracce di intervista definitive, si veda la versione integrale del Rapporto).

Le domande non sono state poste seguendo un ordine preciso, dal momento che per i colloqui era essenziale che le interviste fossero il più "aperte" possibile, al fine di raccogliere nuove idee, suggerimenti e raccomandazioni e di non limitare i risultati ai soli temi proposti nelle liste di quesiti.

Tutte le interviste sono state condotte in italiano e non è stato coinvolto nessun interprete. Tutti i colloqui con i tutori/esperti hanno avuto luogo nei loro uffici, mentre le interviste con gli (ex) minori non accompagnati si sono svolte negli uffici dei loro centri di accoglienza, negli uffici dei loro tutori o, in un solo caso, all'interno di un bar.

Per quanto concerne **il campionamento**, al fine di riflettere il più accuratamente possibile le differenze locali riguardanti le procedure e le pratiche per la nomina del tutore, sono stati intervistati tutori e minori residenti in una piccola città (Udine), in una città di media grandezza (Venezia) e in due grandi città (Roma e Napoli). Inoltre, scegliendo di intervistare minori e tutori/esperti che vivono nelle città sopra menzionate (Udine, Venezia, Roma, Napoli) rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud del paese, è stato possibile includere anche le differenze derivanti dai diversi contesti e sistemi di tutela regionali.

A integrazione dei dati emersi nel corso delle interviste e per raccogliere in modo più ampio le opinioni e il punto di vista dei minori, è stato inoltre svolto un *focus group* con 8 minori accolti in una comunità della provincia di Bologna.

b. Riservatezza e questioni etiche

I dilemmi etici connessi alla necessità di intervistare i minori rispetto al loro rapporto con i tutori, dai quali sono particolarmente dipendenti, e di acquisire dati e informazioni dei quali spesso i minori non vogliono parlare, sono stati affrontati dai ricercatori con particolare sensibilità.

L'identità degli intervistati è stata trattata con il massimo livello di riservatezza: tutti i partecipanti sono stati informati della riservatezza del colloquio e hanno firmato un documento di consenso informato per il coinvolgimento nel Progetto. Il risultato delle interviste è presentato senza i nomi e con la sola indicazione di alcuni dati relativi ai minori e ai loro tutori, in modo da non consentirne l'identificazione. Tutte le interviste sono state catalogate con un codice e sono state archiviate nel sistema informatico del Progetto.

L'accesso alle informazioni complete è stato limitato ai soli partner del Progetto e non sarà reso pubblico in alcun altro modo.

c. Alcuni dati relativi agli intervistati

Complessivamente sono stati intervistati:

- 14 (ex) minori non accompagnati;
- 7 tutori;
- 9 esperti coinvolti a vario titolo nel processo di accoglienza dei minori.

Eccetto che nel caso di un minore straniero non accompagnato, è stato sempre richiesto e ottenuto il permesso per l'intervista da parte dei tutori dei minori. Durante le attività di ricerca è stata realizzata anche un'intervista telefonica con un esperto in materia di minori stranieri non accompagnati.

In totale sono state condotte 30 interviste individuali nel corso delle quali sono stati discussi i contenuti del Progetto e raccolti dati e informazioni utili. Come già evidenziato, è stato condotto anche **un focus group con 8 minori**. La commistione di queste tecniche di intervista ha reso possibile includere informazioni derivanti da colloqui approfonditi con i singoli ma ha anche permesso che i minori esprimessero liberamente le loro opinioni nell'ambito del *focus group*.

(Ex) Minori non accompagnati

<i>N.</i>	<i>Sesso</i>	<i>Età</i>	<i>Paese d'origine</i>	<i>In Italia da</i>	<i>Status legale</i>	<i>Struttura in cui risiede</i>	<i>Intervista con consenso del tutore</i>
IT1	M	16	Afghanistan	2 anni	Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria	Comunità per minori non accompagnati	Sì
IT2	M	17	Afghanistan	2 anni	Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria	Comunità per minori non accompagnati	Sì
IT3	M	18	Afghanistan	2 anni	Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria	Comunità per minori non accompagnati	-
IT4	M	17	Eritrea	1 anno e mezzo	Rifugiato (aspetta la versione corretta del permesso di soggiorno, con l'indicazione della corretta data di nascita)	Centro di accoglienza	No
IT5	M	18	Afghanistan	1 anno 2 mesi	Rifugiato	Appartamento condiviso con altri ragazzi	-
IT6	M	17	Mali	2 anni	Non ancora concesso il permesso di soggiorno per un problema di identificazione.	Piccola comunità per minori non accompagnati	Sì
IT7	M	16	Burkina Faso	1 anno	Permesso di soggiorno per minore età	Piccola comunità per msna	Sì

N.	Sesso	Età	Paese d'origine	In Italia da	Status legale	Struttura in cui risiede	Intervista con consenso del tutore
IT8	M	17	Ghana	2 anni	Permesso di soggiorno per affidamento	Appartamento condiviso con altri ragazzi	Sì
IT9	M	17	Marocco	4 anni	Permesso di soggiorno per minore età	Piccola comunità per minori non accompagnati	Sì
IT10	M	17	Ghana	2 anni	Permesso di soggiorno per minore età	Piccola comunità per minori non accompagnati	Sì
IT11	M	18	Marocco	2 anni	Permesso di soggiorno per affidamento amministrativo	Piccola comunità per minori non accompagnati	-
IT12	M	18	Pakistan	6 anni	Permesso di soggiorno per affidamento amministrativo	Piccola comunità per minori non accompagnati	-
IT13	F	16	Ucraina	8 mesi	Permesso di soggiorno per minore età	Piccola comunità per minori non accompagnati	Sì
IT14	M	19	Afghanistan	2 anni	Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria	Appartamento condiviso con altri ragazzi	-

Tutori

N.	Sesso	Anni di esperienza come tutore	Occupazione corrente
ITG5	Maschio	7	Esperto nelle questioni legate ai minori, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni, professore universitario e esperto in conflitto e mediazione
ITG6	Femmina	3	Impiegata nella pubblica amministrazione (laureata in Giurisprudenza)
ITG7	Femmina	4	Laureata in Economia
ITG11	Maschio	10	Tutore pubblico in una regione italiana e professore universitario. Ha sempre lavorato nelle istituzioni a livello locale e nazionale ed è stato insegnante nelle scuole superiori
ITG13	Femmina	3	Mediatrice culturale
ITG14	Maschio	3	Mediatore culturale
ITG15	Femmina	3	Biologa. Possiede una libreria
ITG16	Femmina	5	Insegnante

Esperti

<i>N.</i>	<i>Sesso</i>	<i>Occupazione</i>
ITA1	Maschio	Avvocato, lavora con i minori non accompagnati e collabora con le organizzazioni che si occupano di minori stranieri
ITA2	Femmina	Responsabile Ufficio tutele di un Ente Locale
ITA3	Femmina	Psicologa sociale
ITA4	Femmina	Responsabile di un'organizzazione no-profit che si occupa dei minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale
ITA8	Femmina	Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni
ITA9	Femmina	Assistente sociale di una comunità per minori non accompagnati
ITA10	Maschio	Educatore professionale di una comunità per minori non accompagnati
ITA12	Femmina	Avvocato, lavora all'interno dello staff del Pubblico Tutore dei Minori e nell'ambito del progetto regionale sulla tutela

2. Il quadro normativo in materia di tutela

Come in molti altri paesi, anche in Italia le norme riguardanti i diritti e la condizione giuridica dei minori non accompagnati sono rilevabili in parte dalle leggi ordinarie in materia di protezione dei minori (applicate anche ai minori italiani) e in parte dalle leggi in materia di immigrazione e asilo.

In base all'ordinamento italiano, **la condizione giuridica dei minori stranieri (extracomunitari o apolidi) è connessa a quella dei loro genitori o di altri adulti, per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano**, che lo accompagnano.

Il quadro normativo italiano prevede la presenza di minori stranieri sul suolo nazionale solo se accompagnati dai genitori o da parenti stretti, riconoscendo anche forme di custodia derivanti da altri ordinamenti (ad esempio, la Kafala derivata dalla legge islamica, si veda Cass., Sez. I 20/03/2008, n. 7472).

Come evidenziato da Matilde Betti, infatti, da un lato l'art. 33 della Legge 184 del 4 Maggio 1983 sull'adozione, fatta eccezione per particolari casi, vieta l'ingresso sul territorio nazionale dei minori privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (tutori e parenti riconosciuti ufficialmente entro il terzo grado)². Dall'altro, l'art. 31 del Decreto Legislativo 286 del 25 Luglio 1998 in materia di immigrazione e status giuridico degli stranieri, prevede che il minore straniero abbia il proprio nome registrato sul permesso di soggiorno del genitore o dello straniero affidatario fino al compimento del quattordicesimo anno di età, e che al minore con più di 14 anni sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari³.

Queste previsioni normative esprimono chiaramente il principio dell'unità familiare e il diritto del minore a vivere con la propria famiglia (richiamato anche dall'art. 28 del D.Lgs. 286/1998 e dalla Risoluzione del 26 Giugno 1997, 97/C 221/03 del Consiglio dell'Unione Europea).

In conformità a questo principio, nell'ordinamento italiano è previsto che:

- Se il genitore o l'affidatario del minore viene espulso, il minore

² M. Betti, *Minori Stranieri Non Accompagnati*, Incontro di studio CSM, 23 giugno 2009, p. 2.

³ *Ibidem*.

ha il diritto di seguirlo/la (art. 19 del D.Lgs. 286/1998).

- Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia, anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana (art. 30 comma 1d del D.Lgs. 286/1998).
- L'ingresso e/o la permanenza di un familiare del minore soggiornante in Italia può essere temporaneamente autorizzato *“per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore”* anche nei casi in cui il familiare non abbia i titoli per fare ingresso nel paese (art. 31 del D.Lgs. 286/1998)⁴.

Per quanto riguarda l'ingresso dei minori stranieri non accompagnati, poiché non possono essere espulsi in conformità all'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 (eccetto che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato: in tali casi il provvedimento di espulsione sarà adottato dal Tribunale per i minorenni), la loro **presenza deve essere segnalata alle autorità competenti** (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, Comitato per i Minori Stranieri) ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore e alla nomina di un tutore.

Le **competenze assistenziali** spettano ai Comuni: l'art. 33, co. II, lett. b) D.Lgs. 286/98 inquadra infatti le modalità di accoglienza dei

⁴ Ivi, p. 2. Rispetto a tale disposizione alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011) hanno affermato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di *emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute*. In precedenza si era invece registrato un ordinamento giurisprudenziale contrastante: da un lato, infatti, alcune sentenze (si vedano, ad esempio, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010) hanno evidenziato come l'art. 31 co. 3 T.U. faccia riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffre il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, mentre in base ad altre (si vedano, ad esempio, Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010) i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalità del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunità che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui è integrato.

minori stranieri non accompagnati nell'ambito dei Servizi Sociali degli enti locali. Come per i minori italiani, l'Ente Locale deve provvedere all'accoglienza del minore in una comunità di pronta accoglienza o altra struttura idonea (DPR 616/77 e L. 328/00). Tale competenza può essere esercitata anche in via d'urgenza dalla pubblica autorità, per mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, attraverso il collocamento in un luogo sicuro dei minori che si trovino in una condizione di abbandono morale o materiale o siano privi di un alloggio adeguato (art. 403 del Codice Civile).

A tutti i minori, senza distinzione di nazionalità, sono garantiti il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria, al lavoro e alla protezione da ogni forma di abuso e sfruttamento e la **protezione giuridica** del minore non accompagnato segue le forme previste in generale dall'ordinamento in materia di affidamento⁵ (per approfondimenti, si veda la versione integrale del Rapporto).

Per quanto concerne la tutela, in base al Codice Civile, essa è un istituto giuridico il cui scopo è garantire la protezione della persona e degli interessi economici del minore quando entrambi i genitori sono deceduti o quando per altre ragioni non possono adempiere pienamente alle loro responsabilità genitoriali (art. 343, Codice Civile). La norma fa riferimento a una condizione dei genitori che comporta una loro impossibilità a esercitare i compiti di rappresentanza, amministrazione e cura del figlio e, come evidenziato tra gli altri da Gian Cristoforo Turri, la lontananza è, di tutta evidenza, una delle cause di tale impossibilità⁶.

Per questo motivo, non potendo i genitori del minore straniero esercitare la loro potestà a causa della lontananza, **la presenza del minore non accompagnato deve essere sempre segnalata al Giudice Tutelare del circondario dove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore per l'apertura della tutela** ai sensi del sopra citato art. 343 del Codice Civile (in tal senso, cfr. anche la Risoluzione europea del 26 giugno 1997 e la Direttiva 2003/9 del 27 gennaio 2003).

⁵ Vedi M. Betti, *op. cit.*, p. 6.

⁶ G. C. Turri, *Un tutore per i minori stranieri non accompagnati*, intervento al Convegno dal titolo "L'infanzia "privata" Il ruolo di tutela dell'adulto", Ancona, 4 dicembre 2004, pp. 1-4; vedi anche F. P. Occhiogrosso, *Tutela e protezione dei minori*. Intervento formativo "Scuola per tutori volontari per minori", Udine, 7 febbraio 2009, p. 3.

La segnalazione è obbligatoria entro dieci giorni per gli ufficiali di stato civile, i notai e i cancellieri (in questo caso il limite è di 15 giorni), i membri della famiglia del minore entro il terzo grado, gli operatori delle comunità e dei centri di accoglienza (in questo caso il limite è di 30 giorni) che abbiano avuto notizia della presenza di un minore solo (art. 345 del Codice Civile). Anche altre parti possono darne notizia al Giudice Tutelare, quali ad esempio gli ufficiali di Polizia e i funzionari dei Servizi Sociali. Il ritardo o l'omissione della segnalazione da parte di un pubblico ufficiale costituiscono reato (art. 362 del Codice Penale).

La competenza del Giudice Tutelare per la nomina del tutore è stata peraltro reintrodotta dall'art. 26 comma V del Decreto Legislativo 25 del 28 Gennaio 2008 anche nell'ambito delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, laddove tale competenza era stata precedentemente attribuita, **per i minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale**, al Tribunale per i minorenni dall'art. 3 DPR 303/04.

Il Tribunale per i minorenni è responsabile della nomina di un tutore provvisorio solo nel caso di sospetto di abbandono del minore (art. 10, comma 3, Legge 149/2001) e di un tutore "definitivo", ove già non esista, quando si dichiara lo stato di adottabilità del minore (art. 19, Legge 184/1983).

Le discrepanze tra le procedure e l'interpretazione delle norme sopra citate nei vari contesti locali rappresenta un problema cruciale in Italia, a causa del quale il diritto del minore non accompagnato ad avere un tutore non è sempre adeguatamente rispettato: non in tutti i comuni italiani infatti è richiesta l'apertura della tutela ai sensi dell'art. 343 c.c. ma la condizione dei minori è sottoposta all'attenzione del solo Tribunale per i minorenni che dispone l'adozione, la custodia o altre misure urgenti (*ex artt. 9 e 10 della Legge 184/1983*), e talvolta il tutore non è nemmeno nominato⁷.

In realtà, come attestato dagli esperti intervistati e da numerosi giuristi, professionisti e rappresentanti delle istituzioni e degli organi giudiziari, la mancanza di tutori indipendenti, motivati e qualificati, e a maggior ragione la mancata nomina di un tutore, rappresenta un problema fondamentale che ostacola la protezione e la promozione dei diritti dei minori non accompagnati in tutte le procedure amministrative

⁷ Vedi M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati*, Bologna, il Mulino 2008, pp. 159-160, G. Tarzia, *Il minore straniero non accompagnato: quale tutela nel sistema legislativo italiano?*, *Minorigiustizia* 3/2008, p. 196 e G. C. Turri, *op. cit.*, pp. 1-4.

e giudiziarie che li riguardano⁸.

Il Codice Civile prevede anche la nomina di un **protutore** (art. 360 del Codice Civile), che non è un vice-tutore ma esercita un ruolo indipendente e autonomo⁹ e ha il dovere di cooperare con il Giudice Tutelare nel monitoraggio e nel controllo dell'ufficio del tutore. Il protutore non affianca il tutore nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, non deve dare consensi o autorizzazioni. Egli rappresenta il minore nel caso di conflitto tra gli interessi del tutore e il superiore interesse del minore e ha il compito di sostituire il tutore nel caso in cui esso abbandoni il suo ufficio o muoia (in questi casi ha il dovere di chiedere al Giudice Tutelare la nomina di un altro tutore). Inoltre il Giudice può convocare il protutore per chiedere informazioni, chiarimenti, notizie sulla tutela e dare istruzioni in merito. Il protutore può essere sentito dal Giudice in merito ai provvedimenti da prendere circa l'educazione del minore e l'amministrazione dell'eventuale patrimonio (art. 371 Codice Civile)¹⁰.

Nella prassi, tuttavia, molti Giudice Tutelari non applicano questa norma e non nominano il protutore.

3. Chi è il tutore in Italia?

In base al Codice Civile, il Giudice Tutelare "*nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata*".

In mancanza della designazione da parte dei genitori o in presenza di gravi motivi che si oppongono alla nomina della persona designata, il Giudice dovrà scegliere il tutore tra gli ascendenti o tra i parenti prossimi o affini del minore, o **un'altra persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta e che sia in grado di mantenere, istruire ed educare il minore tenendo conto delle sue capacità,**

⁸ Vedi E. Rozzi, *The situation of EU and non-EU separated children in Italy*, E-Migrinter 2/2008, p. 17. Vedi anche M. Giovannetti, *op. cit.*, G. Tarzia, *op. cit.*, p. 196 e G. C. Turri, *op. cit.*

⁹ Regione Veneto – Ufficio del Tutore Pubblico per i minori, Orientamenti per i tutori legali dei minori di età. Funzioni, responsabilità e buone prassi, *Linee guida e orientamenti per la promozione e la cura dell'infanzia e dell'adolescenza*, Quaderni 03/2009, pp. 76-77.

¹⁰ Per maggiori dettagli, vedi *ibidem*.

delle sue inclinazioni e aspirazioni (artt. 348 e 147, Codice Civile). Sul piano della normativa primaria, la Legge 184/83 riconosce l'importanza dell'istituto della tutela nella protezione degli interessi del minore e all'articolo 3 prevede che laddove manchi un tutore e il minore sia collocato presso una comunità o istituto di assistenza, il legale rappresentante della struttura possa svolgere le funzioni di tutela del minore in via temporanea: entro 30 giorni infatti deve essere promossa l'apertura della tutela in via ordinaria.

A conferma della natura temporalmente limitata della potestà tutelare interinale attribuita alle comunità o istituti di assistenza, l'art. 3 comma 2 della Legge 184 del 4 Maggio 1983 prevede inoltre che non possano essere nominati tutori i legali rappresentanti o gli operatori dei centri di accoglienza e delle comunità nelle quali è stato collocato il minore.

Alcune categorie di persone possono invece presentare la richiesta di essere dispensate dall'attività di tutore: gli alti rappresentanti delle istituzioni nazionali, le autorità religiose, i membri delle Forze Armate, le persone con più di 65 anni, le persone che hanno più di tre figli, coloro che sono già stati nominati tutori, coloro hanno problemi di salute, i funzionari pubblici che lavorano all'estero (art. 352 del Codice Civile).

Nella pratica, possono essere nominati tutori dei minori non accompagnati (cfr. artt. 348 e 354, Codice Civile):

- gli stranieri legalmente residenti sul territorio (la cosiddetta tutela omoculturale);
- i volontari adeguatamente formati;
- i funzionari dell'Ente Locale del territorio nel quale i minori sono accolti.

Il sistema italiano di tutela è caratterizzato da procedure eterogenee e frammentate anche per quanto riguarda la scelta del tutore di un minore straniero non accompagnato.

Nella maggior parte dei casi è nominato come tutore un alto rappresentante o un funzionario dell'Ente Locale (ad esempio il Sindaco, il Vice Sindaco o un funzionario dei Servizi Sociali), nonostante questo possa condurre a problemi di possibile conflitto di interessi e di mancanza di un adeguato livello di indipendenza.

Inoltre, a causa del gran numero di minori non accompagnati posti sotto la sua tutela, un tutore "istituzionale" difficilmente può garantire lo sviluppo di un rapporto personale o di un legame di fiducia con il minore, come sottolineato nella risposta di uno degli esperti intervista-

ti, che ritiene però che un tutore istituzionale possa comunque, e in modo efficace, garantire che i diritti dei minori siano rispettati e promossi:

Nella nostra città il Sindaco è nominato tutore dei minori non accompagnati. In termini pratici, a causa del rilevante numero di minori, al momento della nomina del Sindaco, le funzioni connesse all'implementazione della tutela sono delegate al Vice Sindaco e in seguito agli assistenti sociali. In teoria il ruolo del tutore dovrebbe essere quello di sostituto del genitore, ma in pratica il tutore istituzionale ha un ruolo differente: egli ha il compito di garantire che ogni decisione sia presa nel rispetto dei diritti, dei bisogni, delle opinioni e del benessere del minore.

Il tutore ha il ruolo di garante, mentre gli aspetti emozionali e relazionali della tutela nella pratica sono delegati ai responsabili dei centri di accoglienza dei minori e agli operatori sociali. Penso che in questo sistema, il fatto che persone diverse siano coinvolte e siano responsabili della protezione dei minori, sia efficace ed efficiente nel garantire ai minori i loro diritti e nel rispondere alle loro esigenze: (...) un buon tutore dovrebbe essere definito facendo più che altro riferimento alla qualità del suo operato e non solo in riferimento al supporto di un modello o di un altro (tutore istituzionale o volontario).

Il ruolo del tutore è molto importante, specialmente sotto il profilo educativo, e in entrambi i casi (modello di tutore istituzionale o volontario) è possibile, secondo me, garantire tutte le competenze diverse seppure attraverso metodi e soluzioni differenti. Penso che sia importante avere, anche all'interno del modello di tutore volontario, il ruolo di garante rappresentato dalle istituzioni pubbliche. (ITA 2, Femmina, Responsabile Ufficio Tutela)

Al contrario, per alcuni degli esperti intervistati, il problema del possibile conflitto di interessi è un argomento cruciale, specialmente se si considera la percezione del minore, anche se tale possibile conflitto di interessi non riguarda solo i rappresentanti dei Comuni ma anche gli avvocati, quando essi rivestono sia il ruolo di tutori che di avvocati dei minori non accompagnati:

Nella mia esperienza, nel caso in cui sia nominato un tutore istituzionale, i minori difficilmente riescono a capire se questa figura ha la funzione di tutore o di operatore dei Servizi

Sociali/rappresentante del Comune. Questo rappresenta un serio problema per loro. (ITA1, maschio, avvocato)

Prima di tutto, un tutore non dovrebbe essere un rappresentante del Comune, per evidenti ragioni di conflitto di interessi e conseguente mancanza di un adeguato controllo esterno sulle attività delle istituzioni locali. (...) Anche per quanto concerne gli avvocati è presente una delicata questione che riguarda il loro potenziale "doppio" ruolo di tutore e di avvocato del minore. Questo potrebbe rappresentare semplicemente un modo per ottenere più clienti e per guadagnare un compenso: anche se il tutore di per sé non è pagato, quando un avvocato è nominato dal giudice come tutore, a causa della sua nomina, deve essere pagato dall'amministrazione giudiziaria. (ITA1, maschio, avvocato)

È fondamentale avere un tutore che sia una "persona terza", diversa dai rappresentanti dei Servizi Sociali e in grado di promuovere la protezione delle aspirazioni e dei desideri del minore. È importante anche nel caso in cui, per esempio, il minore non si senta sicuro nella sua sistemazione e abbia bisogno di essere spostato: egli non può esprimere le sue preoccupazioni ai Servizi Sociali, che decidono della sua collocazione, ma lo dirà al suo tutore. (...) Inoltre è importante distinguere tra un tutore e un avvocato. La rappresentanza effettiva degli interessi del minore richiede una persona terza, esterna e indipendente. (ITG5, maschio, 7 anni di esperienza)

In altri casi, nelle regioni (ad esempio, la Regione Veneto o la Regione Friuli Venezia Giulia) o città (ad esempio, Napoli) nelle quali sono organizzati specifici corsi di formazione per volontari che vogliono diventare tutori (per ulteriori dettagli, si veda la versione integrale del Rapporto), il Giudice Tutelare può scegliere tra una lista di volontari chi può essere nominato tutore, e la nomina avviene solitamente in tempi molto rapidi.

3.1. L'ascolto del minori in merito alla nomina

In linea con gli intenti del Progetto, particolare attenzione è stata prestata alla verifica del ruolo prestato all'ascolto del minore in merito alla nomina del tutore.

In base a quanto previsto dal Codice Civile, infatti, il Giudice Tutelare dovrebbe ascoltare e tenere conto del parere dei minori che abbiano compiuto 16 anni (art. 348), ma questo non è mai avvenuto per quanto riguarda l'esperienza dei minori intervistati:

No, non è stata chiesta la mia opinione al momento della scelta del mio tutore [ride]. (IT 4, maschio 17 anni, Centro di Accoglienza)

Altri quesiti hanno invece riguardato i possibili criteri che secondo i minori e i tutori potrebbero essere presi in considerazione per quanto concerne la scelta del tutore (genere, età, provenienza geografica). A tal riguardo, i minori non accompagnati, i tutori e gli esperti che sono stati intervistati non hanno ritenuto, salvo alcune eccezioni, che questi criteri siano particolarmente rilevanti:

Non ho avuto nessun problema riguardo al fatto che il mio tutore fosse una donna, e non ho fatto nessuna scelta. Penso che non importi se il tutore è un uomo o una donna. (IT14, maschio, 19 anni, appartamento condiviso)

(...) Non ho mai avuto nessun problema connesso al fatto che i miei pupilli erano maschi. Con uno di loro abbiamo anche discusso di sesso e dell'importanza di usare il preservativo. (ITG15, femmina, 3 anni di esperienza)

Secondo la mia opinione sarebbe meglio per le minori (femmine) avere una tutrice (femmina). (ITA 3, femmina, psicologa sociale)

3.2 Tempi per la nomina del tutore

In molte città italiane la nomina del tutore può richiedere parecchi mesi, con tutta una serie di conseguenti problemi legali (impossibilità di richiedere un permesso di soggiorno, presentare richiesta di protezione internazionale, ecc.), e in alcuni casi un tutore non è nominato affatto.

Secondo il Terzo Rapporto Nazionale sui Minori non Accompagnati (2009), promosso dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e redatto da Monia Giovannetti, nel 2008 solo il 36% (pari a

1391 minori) del totale dei minori accolti in seconda accoglienza era un minore per il quale era stato nominato un tutore¹¹.

La percentuale sopra menzionata varia notevolmente da regione a regione, per esempio dal 96,1% della Regione Piemonte al 34% della Regione Sicilia¹², e da città a città. In particolare, la percentuale è bassa nelle piccole città (con meno di 5.000 abitanti), dove è pari al 28,6%, e nelle grandi città (con più di 100.000 abitanti), dove è pari al 32,1%¹³.

Dalla sola consultazione di questi dati risulta quindi evidente che il tutore non è mai presente al momento della messa in atto delle procedure di identificazione e accertamento dell'età, procedure particolarmente delicate e che possono implicare serie violazioni dei diritti dei minori:

Basandomi sulla mia esperienza, l'accertamento dell'età è eseguito dagli ufficiali di polizia attraverso la radiografia del polso non appena il minore non accompagnato viene identificato, ma prima della nomina del tutore e senza la presenza di un mediatore culturale o di altre figure (operatori sociali ecc.). (ITA2, femmina, Responsabile Ufficio Tutela)

Tali dati sono poi confermati dalle risposte fornite dai minori intervistati, che molto spesso attendono molti mesi prima di poter avere un tutore e non sanno con precisione quando è stato nominato:

Ho avuto un tutore solo per un breve periodo. Sono stato in Italia per un lungo periodo senza avere un tutore. (IT3, Maschio, 18 anni, Comunità per minori non accompagnati)

Il mio tutore è stato nominato pochi mesi dopo il mio arrivo. Non ricordo precisamente la data. (IT1, Maschio, 16 anni, Comunità per minori non accompagnati)

Le stesse considerazioni sono emerse anche in molte delle risposte dei tutori e degli esperti:

La mia nomina come tutore ha richiesto molto tempo, anche se

¹¹ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (A.N.C.I.), *Minori stranieri non accompagnati. Terzo Rapporto ANCI 2008* (redatto da Giovannetti Monia), Roma 2009, p. 95.

¹² *Ibidem*, p. 96.

¹³ *Ibidem*.

alcuni dei miei pupilli erano in situazioni davvero traumatiche. Penso che ci siano voluti almeno 8 mesi. (ITG15, femmina, 3 anni di esperienza)

Uno degli esperti ha anche proposto, come soluzione pratica ai tempi di nomina così lunghi, di considerare l'opportunità di mettere in atto due differenti livelli di tutela, uno urgente e provvisorio, attraverso l'immediata nomina di un tutore "temporaneo", e uno più strutturato e definitivo, dal momento che la nomina del tutore è un elemento fondamentale per assistere i minori sulla base dei loro bisogni e desideri specifici:

Il tutore di questi minori dovrebbe essere nominato sulla base dei bisogni specifici di ogni minore. La nomina del tutore dovrebbe anche essere considerata non solo come un punto di partenza del processo di protezione, ma anche come un obiettivo di questo processo. Potrebbe essere utile pensare a due livelli di tutela, uno più rapido in grado di rispondere ai bisogni urgenti del minore, e un altro più strutturato inteso come il risultato di un più accurato processo di analisi e reciproca conoscenza con il minore. (ITA3, femmina, Psicologa sociale)

Dall'altro lato, vale la pena di sottolineare che nel caso in cui sia istituita a livello locale e/o regionale una lista di volontari che possono essere nominati tutori, i tempi della nomina sono generalmente molto più contenuti che negli altri casi:

Dopo l'approvazione del nostro Progetto Tutori¹⁴, abbiamo creato una rete e un sistema di cooperazione efficace e funzionale tra gli attori coinvolti. Con questo progetto di solito siamo nominati tutori io e i miei colleghi e la nomina è immediata (1-3 giorni), specialmente perché generalmente conosciamo già questi minori. (ITG14, maschio, 3 anni di esperienza)

Nella mia esperienza i tutori, a Roma, sono nominati quasi un mese dopo il collocamento del minore in una struttura di accoglienza, mentre a Napoli, dove i tutori sono selezionati da una lista di volontari (...), la nomina può essere completata in 3

¹⁴ Per ulteriori dettagli su questo progetto, si veda la versione integrale del Rapporto, Appendice 4.b.

giorni. (ITA1, maschio, avvocato)

Con riferimento al nostro Progetto di formazione per Tutori¹⁵, dopo la richiesta del Giudice Tutelare, siamo in grado di nominare un tutore entro le 24/48 ore. (ITG11, maschio, 10 anni di esperienza)

4. Quali sono le responsabilità legali e i compiti del tutore?

Prima di analizzare quali sono le responsabilità legali e i compiti del tutore in Italia, **è importante sottolineare**, come evidenziato anche da alcuni degli esperti intervistati, **che le norme riguardanti la tutela risalgono al 1942** e che in alcune circostanze possono essere considerate obsolete: sono state infatti concepite in un contesto storico diverso e miravano soprattutto all'esigenza di assicurare l'amministrazione finanziaria delle proprietà dei minori senza genitori¹⁶.

Oggi la situazione è molto diversa: il crescente numero di minori non accompagnati che entrano in Italia con il proprio background, i propri bisogni e diritti specifici, dovrebbe infatti portare a un processo di ripensamento delle funzioni e del ruolo dei tutori¹⁷, come evidenziato da alcuni degli esperti intervistati.

Riguardo ai doveri e alle responsabilità del tutore¹⁸, l'art. 357 del Codice Civile afferma che il tutore *"ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni."*

Come evidenziato, nel corso del tempo l'equilibrio tra queste funzioni è cambiato e il tutore si è trovato sempre più occupato dalla cura del minore, inteso quale persona titolare di autonomi diritti e di relazioni, piuttosto che del suo patrimonio: essendo l'unica figura ad occuparsi *ad personam* del minore in un panorama di soggetti che possono cambiare o avvicinarsi, il tutore è infatti spesso l'unico soggetto che garantisce continuità al percorso di crescita del minore.

¹⁵ Per ulteriori dettagli su questo progetto, si veda la versione integrale del Rapporto, Appendice 4.b.

¹⁶ Vedi Regione Veneto – ufficio del Tutore Pubblico dei Minori, *op. cit.*, pp. 37-46.

¹⁷ *Ibidem*, p. 39.

¹⁸ Per quanto concerne i doveri del pupillo, sulla base del Codice Civile egli ha il dovere di rispettare e obbedire al suo tutore e di non abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato senza il suo consenso (Art. 358 del Codice Civile).

Il tutore, dunque:

- ha il dovere di assicurarsi che chi ha la responsabilità del mantenimento del minore vi provveda regolarmente e che le esigenze espresse dal minore siano prese in considerazione e ascoltate;
- è il legale rappresentante del minore e ha il potere di compiere tutti gli atti civili che riguardano i suoi diritti e i suoi interessi, compresi quelli di natura personale (come sottoscrizione di domande formali, iscrizioni, moduli, autorizzazioni, ecc. ecc.), e di rappresentarlo in giudizio;
- ha il dovere di prendere decisioni riguardo al benessere e all'educazione del minore;
- ha il compito di amministrare l'eventuale patrimonio del minore;
- è inoltre, in particolari circostanze e in sede civile, responsabile per i danni causati a terzi dal minore quando si trova sotto la sua supervisione (la cosiddetta "culpa in vigilando") ed è responsabile per qualsiasi danno alla persona del minore dovuto a un proprio comportamento attivo o omissivo, in particolare nell'adempimento dei doveri di educazione e sorveglianza¹⁹.

Come riassume uno dei tutori intervistati:

Un tutore ha il dovere di monitorare che tutto, ogni processo e procedura, sia realizzato nel pieno rispetto degli interessi, dei bisogni e dei diritti del minore. (ITG15, femmina, 3 anni di esperienza)

La necessità per il minore di essere rappresentato è estremamente importante, in particolare nel caso di processi penali, sia quando il minore sia vittima di un reato, sia quando il minore sia autore di un reato. In quest'ultimo caso, il Decreto del Presidente della Repubblica 448 del 22 Settembre 1988 dispone, da un lato, che il tutore si attivi per fornire al minore la necessaria assistenza legale, mantenga i contatti con l'avvocato del minore, si assicuri che il minore sia informato e consapevole di quanto sta accadendo e che le sue istanze vengano accolte e comprese dal legale, mentre, dall'altro lato, autorizza il tutore ad accompagnare il minore in tribunale in occasione delle udienze ed eventualmente a presentare ricorso contro la

¹⁹ Vedi Regione Veneto – ufficio del Tutore Pubblico dei Minori, *op. cit.*, p. 50; F. P. Occhiogrosso, *op. cit.*, p. 7.

sentenza²⁰.

Il tutore svolge inoltre un ruolo cruciale per quanto riguarda la presentazione della richiesta di protezione internazionale: deve esprimere la sua approvazione al fine di completare la procedura per la presentazione della domanda, assiste il minore non accompagnato durante le udienze davanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, provvede a che sia adeguatamente informato dei vari aspetti delle procedure e delle loro possibili conseguenze e può appellarsi alla Corte per contestare il rifiuto del riconoscimento dello status da parte della Commissione. Allo stesso modo, il tutore di un minore non accompagnato non richiedente protezione internazionale può promuovere un ricorso per contestare l'eventuale adozione di una misura di rimpatrio.

La funzione di rappresentanza legale del minore è cruciale nel caso della richiesta di protezione internazionale. La Commissione promuove un'inchiesta sul background personale e sulla storia del minore, ma questo tipo di indagine è percepita dal minore come un'"indagine da parte delle forze di polizia". Di solito il minore non si sente al sicuro e non sempre dice la verità riguardo alla sua situazione. In questo caso la presenza del tutore è molto importante: conoscendo il minore e il suo background personale, può assicurare la protezione dei suoi diritti e bisogni, rappresentandolo non solo in modo tecnico o formale. (ITG15, maschio, 7 anni di esperienza).

Dal momento che la maggioranza delle responsabilità e dei compiti del tutore previsti dal Codice Civile riflette il contesto storico nel quale sono stati elaborati, secondo gli studiosi, i professionisti e i tutori che sono stati intervistati, altri importanti doveri e funzioni del tutore concernono:

- **una funzione di "negoziazione"**, basata sulla protezione del superiore interesse del minore, con tutte le parti coinvolte nel processo di accoglienza del minore, come evidenziato dalle risposte di alcuni dei tutori:

Un'altra importante funzione del tutore è costituita dalla funzione di negoziazione: l'obiettivo principale è infatti quello di negoziare

²⁰ G. C. Turri., *op. cit.*, p.2.

con gli altri attori coinvolti, in particolare con i Servizi Sociali locali, la definizione e l'implementazione del miglior progetto di integrazione per il minore.

Al fine di assicurare l'effettiva protezione dei diritti e dei bisogni del minore, è dunque decisivo avere un tutore che sia una "persona terza", diversa dai rappresentanti dei Servizi Sociali. (...) Questa funzione di negoziazione può essere considerata bidirezionale: da parte del minore nei confronti dei Servizi Sociali e delle altre istituzioni e da parte dei Servizi Sociali e delle istituzioni nei confronti del minore. Lo scopo è promuovere la cooperazione, il dialogo e la comprensione reciproca tra il minore e le istituzioni. (ITG5, maschio, 7 anni di esperienza)

- **l'ascolto del minore**²¹, inteso non solo come il più importante strumento di comprensione delle sue intenzioni, progetti e per la presa in cura effettiva del minore, ma anche come volto a consentire la più affidabile rappresentazione delle sue opinioni, idee e desideri e per l'immediato riconoscimento e l'efficace protezione dei minori vittime di abuso, violenza o traffico, come sottolineato da tutti gli intervistati.

Un tutore dovrebbe essere una persona capace di ascoltare il minore, di "riconoscerlo", di comunicare agli altri la sua identità e di rispettare la sua storia personale, al fine di facilitare il processo di integrazione nella nostra cultura. (ITA3, femmina, Psicologa sociale)

L'importanza di queste funzioni emerge anche in alcune delle risposte date dai minori che sono stati intervistati:

Penso che un tutore dovrebbe aiutare i minori a risolvere i loro problemi, dovrebbe conoscerli e proteggerli. Sfortunatamente la mia esperienza con il mio tutore è stata diversa: gli ho chiesto di firmare alcuni documenti (per la scuola e altre cose), ma lui non mi ha mai risposto. (...) Quando finalmente ci siamo incontrati, lui non sapeva chi fossi. (IT4. Maschio, 17 anni, Centro di Accoglienza)

²¹ F. P. Occhiogrosso, *op. cit.*, p. 9.

4.1. Monitoraggio e controllo dell'attività del tutore

Come già anticipato, il tutore, attraverso l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal Codice Civile, esercita la potestà genitoriale, tuttavia il suo ruolo non è pienamente equiparabile a quello del genitore dal momento che le sue azioni sono soggette al monitoraggio dell'autorità giudiziaria e, in alcune circostanze specifiche, necessitano dell'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

Alcuni dei tutori intervistati hanno evidenziato che generalmente è molto difficile avere una relazione diretta con il Giudice Tutelare, dal momento che spesso non è facilmente reperibile ed è molto occupato. Inoltre, è stato evidenziato come le possibilità di monitoraggio dei Giudici siano limitate e spesso non efficaci: sulla base degli artt. 362 e 380 del Codice Civile, in realtà, gli unici doveri dei tutori sono quelli di presentare al Giudice Tutelare l'inventario dei beni del minore, tenere regolare contabilità, e di presentare al Giudice Tutelare un rendiconto annuale sull'amministrazione del patrimonio del minore²².

Per queste ragioni, laddove sono stati messi in atto alcuni progetti di formazione per tutori, sono previsti altri specifici sistemi di monitoraggio:

Nel nostro Progetto di formazione per tutori²³ abbiamo adottato un sistema di monitoraggio in merito alle attività, competenze e capacità dei tutori. Quando verificiamo (sulla base dei rapporti emersi dal monitoraggio e/o in occasione degli incontri periodici con i tutori) che un tutore non è adeguato alle responsabilità e ai compiti che deve svolgere, ci assicuriamo che non sia più nominato tutore. Questo è accaduto solo per 10 tutori su un totale di 890 tutori formati in 10 anni. (ITA2, femmina, avvocato)

²² Per ulteriori dettagli sulle norme concernenti l'amministrazione degli interessi finanziari del minore prevista dal Codice Civile vedi Artt. 362, 363, 365-368. Vedi anche Regione Veneto – Ufficio del Tutore Pubblico, *op. cit.*, p. 38.

²³ Per ulteriori dettagli su questo progetto, si veda la versione integrale del Rapporto, Appendice 4.b.

5. Come si svolge l'attività dei tutori?

5.1. Numero di minori che un tutore può seguire

Nell'ordinamento italiano non ci sono norme generali che regolano il numero dei casi che un tutore può prendere in carico, mentre un numero massimo viene generalmente fissato a livello locale, in particolare laddove sono realizzati specifici corsi di formazione per tutori²⁴.

A causa della mancanza di norme e di prassi nazionali omogenee, il limite al numero di minori che un tutore può seguire è stabilito solo nel contesto di questi progetti di formazione locali, ma non a livello nazionale, come dichiarato in alcune delle risposte dei tutori e degli esperti:

Non c'è un numero di casi quando un rappresentante dell'autorità locale è nominato tutore (a Roma per esempio il sindaco è sempre nominato tutore dei minori non accompagnati e può facilmente diventare tutore di 100 o 200 minori). Mentre, quando è nominato tutore un volontario, generalmente c'è un limite al numero di casi per evidenti ragioni di disponibilità di tempo. L'associazione di tutori con la quale collaboro ha stabilito, ad esempio, un massimo di 5 minori per tutore. (ITA1, maschio, avvocato)

Nel nostro Progetto di formazione per tutori abbiamo stabilito un massimo di 5 minori all'anno per tutore. (ITG11, maschio, 10 anni di esperienza)

5.2. Quale metodologia viene seguita dai tutori?

Nell'ordinamento italiano non ci sono norme generali riguardanti la metodologia di lavoro di un tutore: come emerso dalle interviste con gli esperti e i tutori, solo laddove sono realizzati specifici corsi di formazione per tutori volontari una metodologia di lavoro è definita e condivisa.

²⁴ Per ulteriori dettagli sui progetti locali analizzati nella ricerca, si veda la versione integrale del Rapporto, Appendice 4.b.

In alcuni di questi progetti di formazione per tutori sono forniti documenti, manuali e/o linee guida, che di solito sono disponibili anche sui siti web delle istituzioni che organizzano i corsi di formazione e che includono anche il materiale di formazione e i principali riferimenti normativi e gli strumenti per lo svolgimento dei loro compiti.

In generale, le metodologie di lavoro possono variare anche notevolmente da città a città o da regione a regione, e dipendono dalle competenze, intenzioni e dalla disponibilità di tempo delle singole persone.

I tutori spesso devono risolvere i propri dubbi da soli, grazie alle loro esperienze passate o alle proprie risorse personali. Quando fanno parte di un progetto di formazione per tutori possono condividere le loro riflessioni con gli altri tutori e professionisti alle riunioni che si tengono periodicamente:

Ho avuto l'opportunità di descrivere la mia esperienza come tutore a una delle riunioni periodiche organizzate dal Progetto di formazione per i tutori e penso che la partecipazione a queste riunioni sia molto utile non solo per me o per gli altri tutori e professionisti, ma anche per il consolidamento e lo sviluppo del Progetto. (ITG16, femmina, 5 anni di esperienza)

5.3. Il primo incontro con il minore: informazioni e rapporto di fiducia

In relazione al primo contatto con i minori, che generalmente ha luogo presso la struttura di accoglienza dove il minore risiede, tutti i tutori che sono stati intervistati dichiarano di non aver seguito una procedura standard: alcuni di loro hanno cercato di spiegare il più possibile, altri hanno cercato di lasciar parlare il minore di sé, dei suoi desideri e delle sue intenzioni e non hanno approfondito argomenti specifici.

Il mio metodo di lavoro cambia con ogni minore, perché con ogni minore inizia una nuova storia, è costruita una nuova relazione e c'è sempre qualcosa da imparare e da cambiare. (ITG13, femmina, 3 anni di esperienza)

La maggior parte dei tutori afferma anche di impegnarsi per dare al minore informazioni riguardo il proprio ruolo, in particolare spiegando i limiti della sua responsabilità e gli ambiti rispetto ai quali non può in-

tervenire, al fine di essere sicuro che il minore abbia aspettative appropriate nei suoi confronti.

Questo si collega in particolare al tempo richiesto per l'ottenimento del permesso di soggiorno o per la conclusione dell'iter di richiesta di protezione internazionale e per le altre procedure di residenza, questioni cruciali per i minori ma rispetto alle quali il tutore non può garantire risultati certi o fornire false speranze.

L'età e le condizioni del minore sono fattori che sembrano giocare un ruolo importante nella scelta delle modalità più appropriate per spiegare il proprio ruolo al minore e per definire quali e quante informazioni fornire al minore.

I minori più giovani spesso sono spaventati dalla complessità della procedure legali. In risposta a questo io cerco sempre di dare loro un supporto emotivo e, soprattutto, di essere onesta. (ITG16, femmina, 5 anni di esperienza)

Alcuni tutori evidenziano anche che il primo incontro è molto importante per assicurarsi sin dall'inizio che il minore capisca la loro dedizione e la loro intenzione di fare del proprio meglio per aiutarli, come è confermato anche da tutti i minori e i tutori intervistati:

Sin dall'inizio ho spiegato loro quali fossero le mie funzioni e le mie responsabilità, e ho cercato di costruire immediatamente un rapporto di fiducia con loro, presentandomi, esprimendo il mio sincero impegno nei loro confronti, per la loro protezione e per il loro supporto. (ITG15, femmina, 3 anni di esperienza)

Ho avuto un caso in cui il minore aveva vissuto situazioni terribili, e in quel caso il primo contatto è stato decisivo: abbiamo parlato molto a lungo e alla fine lui era rassicurato e ha accettato di darmi il suo numero di cellulare e io gli ho dato il mio. Penso che sia molto importante che i minori percepiscano da subito che sei onesto, che hai intenzioni genuine e che ti assumi un impegno nei loro confronti. Penso che il primo incontro rappresenti la più importante opportunità per instaurare col minore un rapporto basato sulla fiducia. (ITG13, femmina, 3 anni di esperienza)

Quando l'ho incontrata ho immediatamente realizzato che potevo fidarmi di lei. Lei mi ha parlato molto e mi ha detto che era lì per me e si è aperta con me, mi ha detto qualcosa della sua vita, della sua famiglia e nessuno aveva mai agito in questo modo nei

miei confronti, nessuno mi aveva mai detto queste cose. (IT14, maschio, 19 anni, appartamento condiviso)

Particolarmente rilevante è ritenuto, da tutti gli intervistati, il ruolo del tutore al momento del compimento della maggiore età.

Per alcuni dei minori tale momento può significare che il loro permesso di soggiorno non può essere convertito e per tutti che il tutore non è più responsabile per loro. Molti dei minori intervistati sono consapevoli del fatto che compiere 18 anni implichi parecchi cambiamenti, ma molti di loro pensano anche che i loro tutori cercheranno di aiutarli anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

So cosa succederà quando compirò 18 anni, L. [il tutore] mi ha detto tutto. Ma so anche che non mi lascerà solo. (IT10, maschio, Comunità per minori non accompagnati)

La mia tutrice ha fatto molto per me. Mi ha supportato, mi ha incoraggiato ad andare a scuola, perché io non volevo andarci. Mi ha spiegato perché è così importante per il mio futuro. Mi ha anche aiutato molto dopo che ho compiuto 18 anni e non sapevo dove andare e cosa fare: mi ha ospitato a casa sua e mi ha aiutato a trovare un lavoro. (IT14, maschio, appartamento condiviso)

Il ruolo e la presenza fattiva del tutore nei diversi momenti di transizione che caratterizzano la vita dei minori è dunque molto importante, come dichiarato da uno degli esperti intervistati:

Il ruolo del tutore è cruciale in ogni momento di cambiamento nel processo di integrazione del minore: quando devono spostarsi da una comunità a un'altra, quando compiono 18 anni ecc. ecc. il tutore dovrebbe rappresentare il "fils rouge" delle loro vite frammentate. (...) Dovrebbe rispondere al loro bisogno di riconoscimento individuale. (ITA3, femmina, Psicologa sociale)

A tal riguardo, tutti i tutori che abbiamo intervistato hanno dichiarato che cercano di rimanere in contatto con i "loro" minori anche dopo che sono diventati maggiorenni.

5.4. Differenze culturali e contatto con le famiglie di origine

Tutti i tutori che sono stati intervistati hanno menzionato l'esigenza di prestare particolare attenzione nel rapportarsi alle differenze culturali. La consapevolezza rispetto a tale ambito è considerata in generale molto importante e molti dei tutori hanno cercato di informarsi riguardo alle abitudini religiose e culturali dei loro pupilli.

Io leggo sempre libri e guardo film che possono aiutarmi a capire la cultura e la vita quotidiana del paese da cui provengono i minori. (ITG15, femmina, 3anni di esperienza)

Penso che la cosa più importante sia essere capaci di parlare la stessa "lingua" dei minori, nel senso più ampio del termine, dal momento che questo è molto positivo per la comunicazione con loro, per il rispetto della loro identità e della loro storia personale e per la loro effettiva protezione. (ITG14, maschio, 3 anni di esperienza)

Le competenze interculturali sono cruciali al fine di essere in grado di capire la storia personale dei minori, perché senza conoscere la loro storia non siamo in grado di rispettarli e di trattarli come persone. (ITA8, femmina, Giudice onorario del Tribunale per i minorenni)

Dall'altro lato, alcuni degli intervistati hanno anche sottolineato che il tutore dovrebbe anche cercare di trovare un equilibrio tra le culture, dal momento che dovrebbe essere in grado di rappresentare un "ponte" tra la cultura del minore e la cultura italiana, al fine di facilitarne l'integrazione.

Il tutore rappresenta anche un "ponte" tra la cultura del paese ospitante e la cultura del minore: deve supportare il minore nel processo di integrazione e nella comprensione della nuova cultura, ma ha anche un ruolo cruciale nel promuovere e garantire il rispetto dell'identità del minore. È la persona che può "dare" ai minori la loro dignità e identità. (ITA3, femmina, psicologa sociale)

Come evidenziato, tutti i tutori che sono stati intervistati parlano con i minori del loro paese d'origine e provano a informarsi su questi. Alcuni di loro hanno ritenuto utile anche entrare in contatto (al telefono o tramite skype) con le famiglie e/o con i genitori dei minori, in particolare per rassicurarli in merito alle loro condizioni o per informarli delle decisioni prese:

Recentemente ho parlato con la madre di un minore tramite skype. Lui mi ha chiesto di parlare con lei perché stava per sposarsi ed era importante per lui. (ITG15, femmina, tre anni di esperienza)

Ho sempre parlato con i genitori dei minori o con i membri della loro famiglia, sia con quelli che erano in Italia sia con quelli che erano nei loro paesi d'origine. Si fidano di me e sono contenti che ci sia qualcuno che vuole aiutare i loro figli. (ITG14, maschio, 3 anni di esperienza)

5.5. Frequenza e luogo degli incontri

La frequenza degli incontri varia a seconda delle strutture in cui i minori risiedono, della distanza geografica, della data di arrivo del minore (appena arrivato o già sistemato), delle condizioni del minore, del supporto emotivo di cui ha bisogno.

Un altro importante fattore è rappresentato dalla disponibilità di tempo del singolo tutore. Per essere il più disponibili e raggiungibili possibile, alcuni dei tutori decidono di dare ai minori il loro numero di cellulare. La frequenza degli incontri dichiarata dai tutori e dai minori intervistati varia da un incontro settimanale ad uno mensile.

Incontro i minori ogni volta che è necessario. Siccome ho un negozio, loro possono facilmente raggiungermi. Tutti i miei ragazzi hanno il mio numero di cellulare e io ho il loro. Sono in contatto anche con i ragazzi che hanno già compiuto 18 anni. (ITG15, femmina, 3 anni di esperienza)

In generale incontro i minori nella comunità in cui risiedono una volta al mese e sono sempre informata delle loro attività e delle loro condizioni dagli operatori della comunità. (ITG16, femmina, 5 anni di esperienza)

Quando ero minorenne di solito incontravo la mia tutrice con una certa frequenza, in media tre o quattro volte alla settimana. Il primo giorno in cui ci siamo incontrati lei mi ha dato il suo numero di cellulare e io le ho dato il mio. L'ho chiamata spesso quando avevo dei problemi o avevo bisogno di aiuto. Anche adesso che ho 19 anni ci incontriamo spesso. (IT14, maschio, 19 anni, appartamento condiviso)

5.6. Il processo decisionale e la partecipazione del minore

Tutti i tutori che sono stati intervistati hanno dichiarato di aver sempre chiesto e tenuto conto delle opinioni dei minori, dei loro desideri e dei loro dubbi. Tutti loro si sono sempre assicurati che il minore fosse consapevole di ogni possibile conseguenza delle scelte da compiere e li hanno supportati nel prendere le decisioni.

Il coinvolgimento del minore è confermato da tutte le risposte che sono state date dai minori in relazione a questo argomento:

Il mio tutore è buono! Sin dall'inizio mi ha sempre chiesto la mia opinione sulle cose da decidere o fare e mi ha sempre spiegato le possibili conseguenze di ogni decisione che ho preso. (IT14, femmina, 16 anni, Comunità per minori stranieri non accompagnati)

5.7. Identificazione e valutazione del superiore interesse del minore

Per quanto concerne le risposte fornite riguardo alla valutazione del superiore interesse del minore, non è emerso il ricorso a un metodo o strumenti specifici, né l'adozione di dispositivi pratici per identificarlo.

Tutti i tutori hanno dichiarato di determinare il superiore interesse del minore cercando di trovare un equilibrio tra le aspirazioni e i desideri del minore e le misure messe in atto dalle istituzioni.

Anche da un punto di vista teorico, solo un tutore ha detto esplicitamente che lui e i suoi collaboratori considerano la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) la più importante base metodologica e normativa per il loro lavoro e per la valutazione del supe-

riore interesse del minore, mentre per gli altri tutori sembra che questa sia considerata più che altro un riferimento "implicito":

Sulla base dei principi della CRC, dobbiamo prestare una grande attenzione al rispetto fondamentale per l'individualità di ogni minore e al suo diritto di essere ascoltato. Questo è il motivo per cui è molto importante accrescere la consapevolezza dei tutori, le loro competenze, la loro abilità di fornire al minore un supporto emotivo, le loro capacità. Certamente i minori hanno altri punti di riferimento (i loro genitori, i responsabili dei Servizi Sociali, ecc.) ma il ruolo del tutore dovrebbe essere diverso: egli dovrebbe avere una relazione personale con il minore al fine di monitorare il rispetto dei suoi diritti, sia civili sia relazionali. Inoltre penso che sia molto importante essere sicuri che tutti i tutori considerino, come facciamo noi, i diritti e i bisogni del minore sanciti dalla CRC come le basi del loro lavoro quotidiano. (ITG11, maschio, 10 anni di esperienza)

5.8. Coinvolgimento emotivo

Per quanto concerne gli aspetti emotivi del loro lavoro, tutti i tutori intervistati hanno dichiarato di non poter evitare di "portare a casa" le preoccupazioni legate al loro ruolo e alle sorti dei minori, ma nessuno di loro ha seri problemi nell'affrontare quello che il lavoro richiede. Molti dei tutori hanno dichiarato che spesso le preoccupazioni dipendono dalla situazione specifica e dal background personale del minore, ma che in generale tutti loro sono in grado di gestire la pressione emotiva connessa al loro ruolo.

Il tutore è responsabile per il minore, ma non deve farsi coinvolgere emotivamente, non deve sentirsi troppo come un genitore. Deve lasciare che il minore prenda le sue decisioni e deve supportarlo senza sostituirsi a lui o alla sua famiglia nel prendere decisioni. (ITG13, femmina, 3 anni di esperienza)

Il tutore non è un genitore adottivo, ha il dovere di proteggere il minore e di vigilare affinché i suoi diritti siano sempre tutelati e promossi. Non dovrebbe avere un forte impatto emotivo sulla vita del minore, ma dovrebbe soprattutto rappresentare un punto di riferimento importante per tutti gli attori coinvolti, al fine di difendere i diritti del minore e, specificamente, per evitare

ogni conflitto di interesse tra gli attori. (ITA8, femmina, Giudice onorario del Tribunale per i minorenni)

Il ruolo del tutore è chiaramente un ruolo che implica un coinvolgimento emotivo. All'inizio della mia esperienza ero preoccupata riguardo a questo aspetto, ma alla fine mi sono accorta che è la vita che ci dà le "regole" e ho realizzato che è molto importante per i minori avere alcuni punti di riferimento, anche da un punto di vista emotivo. Ho realizzato che è necessario essere presenti nella vita dei minori e ho lavorato molto sulle mie relazioni emotive e personali con loro. (ITG16, femmina, 5 anni di esperienza)

Non ho mai avuto problemi psicologici o emotivi connessi al mio lavoro con i minori, probabilmente perché ho molta esperienza nel lavorare con minori con background personali traumatici (ho, ad esempio, lavorato con giovani donne con problemi di depressione o vittime di violenza e abusi). (...) Inoltre mi sono accorta che questi ragazzi, nonostante abbiano vissuto esperienze drammatiche, sono capaci di pensare più al loro futuro che al loro passato, hanno un progetto migratorio personale sul quale sono molto concentrati. Penso davvero che fortunatamente loro siano capaci di guardare al loro futuro. Quello che mi preoccupa è, realisticamente, la nostra possibilità di offrire loro un futuro. (ITG15, femmina, 3 anni di esperienza)

5.9. Rapporti e comunicazione con gli altri attori

Riguardo alla cooperazione e alla comunicazione con gli attori istituzionali e non coinvolti nella vita del minore (operatori sociali e delle strutture di accoglienza, avvocati, insegnanti, istituzioni), alcuni dei tutori intervistati hanno riportato che a volte hanno avuto dei problemi nel cooperare con gli operatori delle strutture di accoglienza o con alcuni rappresentanti delle istituzioni perché questi non sempre riconoscono la legittimità del loro ruolo e delle loro richieste.

Hanno però dichiarato che in tutti i casi sono stati in grado di assicurarsi che il loro ruolo e le loro responsabilità fossero compresi e rispettati, riuscendo infine a trovare un modo efficace per collaborare.

Dove sono realizzati corsi di formazione locali per tutori volontari, inoltre, sono stati stipulati specifici accordi formali o protocolli d'intesa tra i progetti di formazione per tutori e le autorità locali, le istituzioni giudi-

ziarie e le altre agenzie coinvolte, al fine di assicurare l'effettiva ed efficace cooperazione tra tutti gli attori (per ulteriori dettagli, si veda la versione integrale del Rapporto, Appendice 4.b).

Come sintetizzato dalla risposta di uno dei tutori, il tutore ha infatti anche un'importante funzione di intermediazione con tutte le parti coinvolte:

Penso che al fine di assicurare la piena protezione dei diritti dei minori, un tutore dovrebbe considerare se stesso come un "intermediario" proattivo, come un collegamento tra il minore e gli altri attori coinvolti, quali gli operatori delle comunità, gli insegnanti, gli operatori sociali, gli avvocati, le istituzioni ecc.. (ITG15, femmina, 3 anni di esperienza)

6. Quale preparazione hanno i tutori?

Nell'ordinamento italiano non ci sono norme generali che riguardano l'istruzione e la formazione dei tutori, mentre varie risposte sono fornite a livello locale, in particolare dove sono stati realizzati corsi di formazione specifici per tutori (per approfondimenti, si veda la versione integrale del Rapporto, Appendice 4.b).

A causa della mancanza di prassi condivise e di un sistema nazionale di reclutamento e formazione dei tutori, le pratiche e le competenze variano notevolmente da città a città e da regione a regione.

Per la mia esperienza generalmente c'è un basso livello di consapevolezza e competenza nel trattare l'insieme di "differenze" che i minori non accompagnati portano con sé. (ITA13, femmina, Psicologa sociale)

In generale, se un funzionario dell'Ente Locale è nominato tutore, non si organizza nessun corso di formazione specifico perché si assume che una persona che lavora in un'istituzione pubblica abbia già un alto livello di competenza:

Nel nostro caso (il Vice Sindaco è nominato tutore dei minori), il fatto che ci fossero differenti competenze attivate attraverso il processo di tutela (Vice Sindaco, responsabile del centro di accoglienza, operatori dei Servizi Sociali), può chiaramente garantire un adeguato livello di conoscenza delle questioni migratorie e dei diritti dei minori. È importante evidenziare che

questo tipo di conoscenza è molto importante per ogni persona che lavora con i minori non accompagnati e richiede un aggiornamento continuo e regolare. (ITA2, femmina, Responsabile dei Servizi Sociali e della tutela del Comune)

Dall'altro lato, nel caso un volontario sia nominato tutore, di solito deve frequentare corsi di formazione dedicati organizzati dall'Ente Locale o dalla Regione, i cui contenuti sono in genere aggiornanti secondo i bisogni specifici dei minori non accompagnati:

Nel nostro Progetto di formazione per tutori, attraverso gli anni abbiamo cambiato progressivamente il contenuto dei nostri moduli di formazione per tutori e siamo anche diventati più chiari nell'esplicitare i doveri e i problemi connessi all'esercizio della tutela, in particolare in relazione alle condizioni nelle quali si trovano i minori non accompagnati che arrivano in Italia, che hanno spesso un passato drammatico alle spalle. In particolare, abbiamo aggiunto alcuni moduli sulle questioni psicosociali e interculturali e sulla mediazione culturale, al fine di essere sicuri che il tutore fosse in grado di costruire una relazione con il minore straniero. A questo riguardo, piuttosto che di requisiti culturali, io parlerei di formazione culturale e interculturale. (ITA12, femmina, avvocato)

Ho frequentato il corso di formazione per tutori organizzato dalla mia Regione e ho pensato che fosse utile frequentare un corso avanzato sulle questioni normative e procedurali legate alle condizioni dei minori stranieri non accompagnati (tipologie di permesso di soggiorno, norme sull'immigrazione, ecc.), sulla mediazione culturale e sulle questioni psicosociali, anche se un tutore può imparare molto assolvendo le sue funzioni. L'esperienza "sul campo" è molto importante. (ITG16, femmina, 5 anni di esperienza)

Sono una mediatrice culturale e ho frequentato il corso di formazione organizzato dal Comune. Ho sempre cercato di tenermi aggiornata, anche se a volte risulta difficile perché le norme e le procedure cambiano rapidamente, specialmente dopo l'approvazione della nuova legge sull'immigrazione. (ITG13, femmina, 3 anni di esperienza)

6.1. Gratuità dell'ufficio?

Per quanto concerne la possibilità di remunerazione per i tutori, in base al Codice Civile "l'ufficio tutelare è gratuito" (art. 379). Solo in casi specifici (difficoltà connesse ai suoi doveri, con particolare riferimento ai suoi compiti di amministrazione degli interessi economici e finanziari) il Giudice Tutelare può assegnare al tutore "un'equa indennità" (art. 379).

Alcuni degli esperti e dei tutori che sono stati intervistati pensano che il fatto che i tutori non siano remunerati sia utile, sia al fine di evitare ogni forma di possibile abuso a scopo di lucro, sia al fine di far comprendere al minore le autentiche intenzioni del tutore:

Secondo il Codice Civile italiano il tutore non può essere pagato per il suo lavoro, anche se il Giudice può riconoscergli/le, in casi specifici, un contributo per alcune delle spese straordinarie incorse nell'espletare le sue funzioni. Penso che questo rappresenti un buon provvedimento al fine di evitare qualsiasi forma di abuso a scopo di lucro. (ITA1, maschio, avvocato)

(...) Penso che il minore veda un volontario come una persona più affidabile perché è lì solo per aiutarlo e non per guadagnare soldi o promuovere i propri interessi. Loro sono circondati da persone che sono pagate dalle istituzioni o da altri enti e quando trovano una persona che accetta di supportarli senza nessuna ambizione economica, sentono che possono fidarsi di questa persona. (ITG15, femmina, 3 anni di esperienza).

Al contrario, altri tutori ed esperti pensano che i volontari dovrebbero ricevere almeno una forma "simbolica" di rimborso o contributo per le spese straordinarie nelle quali incorrono durante il loro ufficio:

In caso di tutori volontari, una forma di rimborso o di contributo per le loro spese dovrebbe essere prevista al fine di assicurarsi che una persona possa decidere di diventare un tutore. Chiaramente ci dovrebbe essere una forma di controllo sulle loro spese realizzata dalle istituzioni. D'altro canto, penso che sia impossibile prevedere un sistema completamente fondato su basi volontarie. (ITA2, femmina, Responsabile dei Servizi Sociali e della tutela del Comune)

Nel nostro Progetto di formazione per tutori, i volontari ricevono

una forma di rimborso per le spese straordinarie incorse durante i loro uffici, pari a un massimo di 100 euro all'anno come pagamento "simbolico". (ITA12, femmina, avvocato)

Un altro aspetto importante è rappresentato dalla necessità, evidenziata da alcuni esperti e tutori, di consentire che i tutori possano usufruire, come previsto per altre attività sociali e di volontariato, di permessi retribuiti:

Penso sarebbe molto importante consentire ai tutori volontari di poter usufruire di permessi retribuiti, al fine di permettere loro di svolgere bene il loro ufficio e, allo stesso tempo, di ottemperare agli impegni lavorativi. (ITG7, femmina, 4 anni di esperienza)

6.2. Cosa rende orgoglioso un tutore?

I tutori si sentono orgogliosi di loro stessi quando riescono ad adempiere i loro doveri e compiti con risultati positivi per i minori, quando questi ultimi possono compiere il loro processo di integrazione e soddisfare i propri desideri e le proprie aspirazioni, o laddove possono essere utili nel risolvere alcuni dei problemi che i minori devono affrontare.

È utile riassumere i contenuti delle loro ricche e articolate risposte con quanto affermato da un tutore:

Mi sento orgogliosa di me stessa, felice e completamente soddisfatta quando i minori riescono a realizzare i loro progetti e quando tali progetti riflettono la loro identità e i loro desideri. (ITG13, femmina, 3 anni di esperienza)

7. Quali competenze dovrebbe avere un tutore?

Dalle risposte dei minori non accompagnati, dei tutori e degli esperti che sono stati intervistati, risulta che le qualifiche necessarie a un tutore devono basarsi, in primo luogo, sulle proprie abilità e competenze.

La maggior parte delle risposte, infatti, sottolineano l'importanza per i tutori di avere:

- competenze educative, psicosociali, comunicative e relazionali;
- competenze nel collaborare con altri attori locali, nazionali e con le autorità;
- una conoscenza solida delle leggi sulla migrazione, delle procedure e di tutte le altre questioni legali connesse;
- capacità di mediazione culturale, competenze interculturali e linguistiche;
- esperienza in materia di tratta di esseri umani e altre forme di sfruttamento, abuso o maltrattamento.

Altre risposte si concentrano maggiormente sul background personale che i tutori dovrebbero avere, ed evidenziano che i requisiti più importanti dovrebbero essere ad esempio:

- una personale esperienza di migrazione;
- la capacità di comprendere e rispettare la storia personale e il contesto dei minori non accompagnati;
- un'esperienza pregressa nel lavoro con i minori, nel lavoro sociale, o nella lotta contro la tratta di esseri umani e altre forme di sfruttamento e di abuso;
- precedenti esperienze in altri settori sociali, come nella prevenzione di abuso di alcool, droghe, nel sostegno ai bambini con precedenti di depressione, ecc. ecc.;
- la predisposizione all'accettazione delle differenze;
- abilità ed esperienza nel promuovere la collaborazione tra i minori e le altre parti interessate, a diventare un intermediario tra i bisogni dei minori e le esigenze e risorse delle autorità.

Conclusioni

Dalle risposte date dai minori e dagli adulti che sono stati intervistati, emerge chiaramente che il sistema di tutela deve essere concepito come uno dei criteri più importanti per la valutazione del livello di rispetto dei diritti dei minori garantito nel contesto istituzionale nazionale: l'omessa o ritardata nomina di un tutore, non solo può comportare gravi violazioni dei diritti fondamentali dei minori non accompagnati, ma può anche ostacolare le loro prospettive di vita, le loro future possibilità di integrazione sociale ed economica, il loro sviluppo personale ed emotivo, il loro benessere.

I tutori hanno un ruolo cruciale e insostituibile per la conoscenza e la comprensione della storia personale dei minori, del loro contesto di provenienza e delle loro esperienze, e nel promuovere l'adozione di una soluzione duratura per la loro accoglienza, protezione e integrazione, in base al loro superiore interesse, ai loro desideri e alle loro aspirazioni.

Oltre alle loro importanti funzioni e responsabilità legali, i tutori hanno anche un ruolo importante nel facilitare la comunicazione, la negoziazione e la mediazione tra i bisogni dei minori e le risorse ed esigenze delle autorità competenti, nel promuovere la cooperazione e il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti, nel monitorare e controllare che i diritti dei minori siano sempre pienamente rispettati.

Essi hanno inoltre un ruolo relazionale ed emotivo determinante nella promozione della conoscenza, del sostegno e del rispetto dell'identità e della dignità dei minori. Essi rappresentano il "ponte" più efficace e un importante "intermediario" tra la cultura del paese ospitante e la cultura del paese d'origine dei bambini.

I principali risultati della ricerca mostrano chiaramente che in Italia il diritto dei minori ad avere un tutore non è sempre adeguatamente rispettato e le particolari esigenze dei minori non accompagnati non sono sempre prese in considerazione.

In molte città italiane la nomina di un tutore può richiedere diversi mesi, con tutti i problemi legali che ne conseguono, e a volte un tutore non viene nominato affatto.

Il livello di protezione e cura che i minori ricevono dai loro tutori dipende dalla regione e/o città in cui (spesso in modo casuale) hanno fatto ingresso o in cui si sono trasferiti.

Non solo, le norme riguardanti l'istituto della tutela in Italia risalgono al 1942 e possono essere considerate obsolete sotto alcuni aspetti. Sono state concepite in un contesto storico differente, sono basate essenzialmente sulla necessità di garantire la gestione finanziaria delle proprietà dei minori senza genitori e forniscono dunque criteri e indicazioni non esaustive nell'orientare i tutori dei minori stranieri non accompagnati nell'esercizio del loro ufficio.

Il sistema italiano della tutela è dunque caratterizzato dall'eterogeneità delle pratiche e procedure per quanto concerne la nomina, la formazione, la metodologia di lavoro, l'accessibilità e il monitoraggio dei tutori per i minori non accompagnati: molto spesso le pratiche variano molto da una città all'altra, all'interno della stessa regione o addirittura da una singola autorità all'altra.

In alcune regioni e città d'Italia sono promossi corsi di formazione per tutori volontari, e i volontari così formati possono essere nominati come tutori, mentre in molti casi un rappresentante o funzionario del Comune è nominato tutore per tutti i minori non accompagnati residenti nel territorio, scelta che può portare a problemi di conflitto di interessi (in particolare, per quanto concerne l'interesse economico da parte dell'Ente Locale nel ridurre il numero di minori non accompagnati), a mancanza di un adeguato controllo esterno e di indipendenza, e non può certo garantire, a causa del gran numero di minori, lo sviluppo di un rapporto stretto e di un legame di fiducia con ciascun minore. L'urgente necessità di raggiungere una standardizzazione in merito alle procedure, ai criteri e ai tempi di nomina dei tutori, alla loro formazione e al monitoraggio della loro attività dovrebbe inoltre essere considerata alla luce del generale quadro giuridico italiano e del contesto istituzionale.

Per quanto in Italia siano da tempo in vigore una serie di strumenti normativi nazionali e internazionali giuridicamente vincolanti in materia di diritti dei minori, spesso questi non sono ancora pienamente rispettati o promossi per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, anche a causa della mancanza di un adeguato sostegno finanziario, di un meccanismo di monitoraggio efficace e di un coordinamento efficace tra le autorità e le istituzioni nazionali e locali impegnate nella loro accoglienza.

Come in molti altri paesi, infatti, anche in Italia le norme e le politiche di promozione e protezione dei minori devono spesso "fare i conti" con le norme e le politiche in materia di immigrazione, in un complesso equilibrio tra esigenze di accoglienza e protezione ed esigenze di controllo ed esclusione, e in un clima di crescente ostilità nei confronti degli immigrati e di enfasi sui temi della "sicurezza" dello Stato, come se

fosse possibile promuovere la sicurezza dello Stato senza promuovere quella degli individui che in esso si trovano (vale forse la pena di ricordare che il termine tutela deriva dal latino *tūtus*, "sicuro", mentre il termine tutore deriva dal participio passato del verbo *tuēri*, "proteggere, custodire").

In tale prospettiva, particolarmente urgente sembra essere la necessità di provvedimenti e misure nazionali volte a favorire la standardizzazione delle procedure, dei criteri e dei tempi di nomina dei tutori, il monitoraggio e il controllo efficace sul loro operato, nonché il loro supporto e la loro formazione adeguata.

Defence for Children International

Defence for Children International è un movimento indipendente presente in 40 paesi nel mondo, attivamente impegnato nella promozione e la protezione dei diritti dell'infanzia a livello locale, regionale e globale.

Il Segretariato Internazionale di Defence for Children International si trova a Ginevra e ne coordina le attività attraverso iniziative di ricerca, formazione, informazione e specifici progetti.

Defence for Children International opera per una società giusta e responsabile nella quale i bambini possano esercitare i loro diritti in piena libertà. In questa prospettiva il movimento si impegna in modo prioritario a realizzare la sua azione identificando e agendo sulle cause che conducono alla violazione dei diritti umani dei bambini.

La sezione italiana di Defence for Children International, presente in Italia dal 2005, si è costituita ufficialmente nel 2007 come associazione di volontariato.

Defence for Children International Italia opera nei seguenti ambiti di intervento:

- la giustizia minorile
- la migrazione
- l'educazione
- la protezione dallo sfruttamento

Per maggiori informazioni:

www.defenceforchildren.it

info@defenceforchildren.it

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno accettato di essere intervistate e che ci hanno supportato nella realizzazione delle diverse attività previste nell'ambito della ricerca.

Vorremmo anche esprimere la nostra gratitudine a Lara Olivetti e Salvatore Fachile, a Silvia De Lotto e Francesca De Lotto dell' "Associazione Nuovi Cittadini onlus" - Udine, a Lassaad della Cooperativa Dedalus - Napoli, a Vito Savasta, a Gabriela Salvadori, Luigi Vittorio Berliri, Jenny Theresa Porcelli e Federico Feliciani della Società Cooperativa Sociale "Spes contra spem" e della Comunità "Approdo" - Roma, a Paola Bastianoni e Federico Zullo, al Difensore civico della Regione Emilia Romagna e al suo staff, in particolare a Elena Buccoliero, al Pubblico Tutore per i minori della Regione Veneto e al suo staff, in particolare a Francesca Rech e Lisa Cerantola, a Sandra Odorico dell'Associazione Tutori Volontari - Trieste, a Luigina d'Orlando dello staff del Pubblico Tutore per i minori della Regione Friuli Venezia Giulia, a Silvana D'Auria dell'Agenzia Cittadina di Tutela Pubblica del Comune di Napoli, ad Alì della Società Cooperativa Sociale "Metoikos" - Bologna, alla Comunità "La Mongolfiera" e ai suoi accoglienti e vivaci ragazzi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2011
presso il Centro Stampa Regione Emilia-Romagna